



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING –  
SEGNALAZIONE DI ILLECITI AZIENDALI SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE Srl  
(D.Lgs. n. 24/2023)**

**1. PREMESSA**

Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, divenuto efficace il 15 luglio 2023, disciplina la materia di **whistleblowing**, abrogando le normative precedentemente in vigore in materia.

Tale decreto *"disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato"*.

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano contrattualmente con SIT Srl e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

Il presente documento ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. *Whistleblowing*, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale, sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

Per i dettagli della procedura si rinvia al REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER) SIT Srl.

La presente informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- la pubblicazione sul sito: <https://www.sitbelluno.it/Amministrazione-Trasparente>
- l'affissione sulla bacheca aziendale.

**2. CANALE DI SEGNALAZIONE**

SIT Srl si è dotata di una piattaforma per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE e al GDPR.

Il canale di segnalazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs n. 4/2023 è di tipo interno e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta.

Accedendo al sito internet: <https://www.sitbelluno.it/Amministrazione-Trasparente> il soggetto vittima di un illecito aziendale o che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il proprio caso, in forma completamente anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima.

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal soggetto competente, appositamente nominato e formato per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

SIT srl ha, inoltre, deciso di implementare la precedente modalità di segnalazione con la possibile segnalazione orale.

Tale ultima modalità di segnalazione comporta l'incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC), che fisserà un appuntamento, su richiesta dal segnalante. L'appuntamento dovrà essere fissato entro 20 giorni dalla richiesta, previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali.

**3. SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'INVIO DI SEGNALAZIONI**

Sono legittimati ad inviare segnalazioni tutti i soggetti indicati all'art. 3 D.Lgs. n. 24/2023, tra i quali:

- Dipendenti SIT Srl (a tempo indeterminato e determinato)
- Lavoratori Somministrati operanti presso SIT srl
- Consulenti e/o professionisti che intrattengono rapporti con SIT srl
- Tirocinanti, anche non retribuiti, che prestano la propria attività presso SIT srl

Il segnalante è la persona principalmente tutelata dalla normativa *whistleblowing*, al quale, dunque, viene garantita la massima tutela circa la riservatezza della sua identità, del contenuto della sua segnalazione e della relativa documentazione.

#### **4. ESTENSIONE TEMPORALE DELLA TUTELA**

La tutela dei segnalanti è estesa:

- durante tutta la vigenza del contratto di lavoro, ivi incluso il periodo di prova e le fasi di selezione;
- oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di consulenti e/o professionisti e/o altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con SIT srl per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

#### **5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Sono oggetto di segnalazione tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato. A titolo esemplificativo questo canale può essere utilizzato per segnalare:

- comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico vigente o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs n. 231/2001;
- comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);
- comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse di SIT srl;
- comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'avvio dell'istruttoria da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni nell'Ente ossia il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

In particolare è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non possono essere invece oggetto di segnalazione:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. n. 24/2023;



#### **SOCIETÀ' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.**

Sede legale: Via Masi Simonetti, 20 - 32100 Belluno - C.F., n. iscrizione R.I. BL e P.I. 01034290252  
 Centralino: Tel. 0437 358013 Fax 0437 936945 – Assistenza: Tel. 0437 1761135  
 E-Mail: [info@sitbelluno.it](mailto:info@sitbelluno.it) - PEC: [sit@cert.consorziobimpiave.it](mailto:sit@cert.consorziobimpiave.it)

- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## **6. SANZIONI**

In SIT srl il soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni interne è il RPCT. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il RPCT non potrà comunicare il contenuto della segnalazione e l'identità del segnalante neppure al Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Qualora l'RPCT si avvalga di un ufficio per l'espletamento delle attività di gestione delle segnalazioni, anche i collaboratori ricevono specifica nomina quali autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, co. 2, d.lgs. 196/2003 s.m.d.

Fermi restando altri profili di responsabilità, il mancato rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023 comporta, in capo al responsabile tenuto a darvi attuazione, sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolar modo, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000 a un massimo di euro 50.000 nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che sono state commesse ritorsioni contro il segnalante;
- b) quando venga accertato che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- c) quando venga accertato che vi è stata la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- d) quando venga accertato che non sono stati istituiti i canali di segnalazione interna;
- e) quando venga accertato che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che tali procedure non sono conformi a quanto previsto dal decreto in esame;
- f) quando venga accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Si applica, invece, una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.500 quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

## **7. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE**

La piattaforma informatica adottata da SIT Srl presenta tutte le caratteristiche necessarie a garantire la riservatezza circa l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione, compresa l'eventuale documentazione allegata.

Chi intende fare una segnalazione accede al sito

<https://www.sitbl.it>

e, successivamente, attraverso il link

["https://www.sitbelluno.it/Azienda/Avvisi-e-news/WhistleblowingPA](https://www.sitbelluno.it/Azienda/Avvisi-e-news/WhistleblowingPA)

viene indirizzato al portale delle segnalazioni Whistleblowing.

Procedendo, il segnalante, accede ad un modulo che consente di effettuare la segnalazione in forma completamente anonima o non anonima.

Ai sensi dell'art. 16, comma 4 del decreto 24/23, la tutela di *whistleblowing* è garantita anche alla persona che faccia una segnalazione anonima se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Dunque, la segnalazione anonima viene trattata alla stregua di una segnalazione ordinaria, tuttavia, si applica il decreto legislativo 24/2023 sulla tutela dalle ritorsioni qualora il segnalante anonimo, una volta identificato, abbia subito ritorsioni a causa della segnalazione anonima.

Il segnalante può allegare documenti che reputa utili a circostanziare la segnalazione di illecito.

Una volta finalizzato l'invio:

- al segnalante viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione;



**SOCIETÀ' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.**

Sede legale: Via Masi Simonetti, 20 - 32100 Belluno - C.F., n. iscrizione R.I. BL e P.I. 01034290252

Centralino: Tel. 0437 358013 Fax 0437 936945 - Assistenza: Tel. 0437 1761135

E-Mail: [info@sitbelluno.it](mailto:info@sitbelluno.it) - PEC: [sit@cert.consorziobimpiave.it](mailto:sit@cert.consorziobimpiave.it)

- al soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni arriva contestualmente una notifica via e-mail circa la presenza della segnalazione;
- l'RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà all'esame preliminare della stessa, mirato ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele da questo previste;
- l'RPCT può interfacciarsi con il segnalante attraverso il sistema di messaggistica dedicato se reputa necessari eventuali approfondimenti, mentre, se già in possesso di tutti gli elementi necessari, può dare riscontro al segnalante in merito alla segnalazione;
- l'RPCT, valutata l'ammissibilità della segnalazione, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante; nel corso di detta istruttoria, possono essere acquisiti atti e documenti da altri uffici dell'Amministrazione e/o essere coinvolte terze persone tramite audizioni al fine di verificare se vi è un sospetto di fondatezza in quanto denunciato dal segnalante, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità;
- In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata, viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento di cui sopra o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

E' sempre ammesso al segnalante richiedere un incontro con il soggetto gestore delle segnalazioni.

Nell'eventualità dovesse risultare necessario trasferire le segnalazioni di *whistleblowing* alle autorità competenti, l'Ente assicura che le modalità, di volta in volta individuate per tale tipo di comunicazione, garantiscono il rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, della segnalazione e delle altre persone eventualmente coinvolte.

## **8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALEZIONI**

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

## **9. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

SIT srl, quale titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione, si fa obbligo di garantire e tutelare la riservatezza accordata al segnalante con quella del segnalato, al fine di proteggere entrambi i soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti, e avendo particolare riguardo a tale aspetto nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

Ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 la comunicazione dell'identità del segnalante può avvenire esclusivamente nelle circostanze e alle condizioni di seguito indicate:

- nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare in capo al superiore gerarchico o all'autorità interna competente, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del presunto autore della condotta illecita, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza di consenso del segnalante;
- nell'ambito dell'eventuale procedimento penale l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria, mentre successivamente potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
- se nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano, per esigenza istruttoria, di conoscere l'identità del Segnalante.

Le autorità e gli organismi esterni tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all'atto stesso dell'apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura. Il segnalante è informato ai sensi dell'art. 13 del



**SOCIETÀ' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.**

Sede legale: Via Masi Simonetti, 20 - 32100 Belluno - C.F., n. iscrizione R.I. BL e P.I. 01034290252

Centralino: Tel. 0437 358013 Fax 0437 936945 - Assistenza: Tel. 0437 1761135

E-Mail: [info@sitbelluno.it](mailto:info@sitbelluno.it) - PEC: [sit@cert.consorziobimpiave.it](mailto:sit@cert.consorziobimpiave.it)

GDPR circa le finalità, le basi giuridiche e le modalità di trattamento dei dati personali conferiti nel corso del procedimento, nonché delle modalità di esercizio dei diritti a lui riconosciuti ai sensi degli articoli da 15 a 22.

La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche dalla possibilità di escludere l'esercizio dei diritti di cui sopra, qualora – ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 - da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per il segnalante stesso. In tal caso l'esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso dal Titolare, ovvero essere rivolto direttamente al Garante, secondo le modalità indicate all'art. 160 D.lgs. 196/2003. Il Garante informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

#### **10. OSSERVANZA DEL DIVIETO DI ATTI RITORSIVI DA PARTE DI SIT SRL**

SIT Srl osserverà scrupolosamente il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023.



**SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.**

Sede legale: Via Masi Simonetti, 20 - 32100 Belluno - C.F., n. iscrizione R.I. BL e P.I. 01034290252

Centralino: Tel. 0437 358013 Fax 0437 936945 – Assistenza: Tel. 0437 1761135

E-Mail: [info@sitbelluno.it](mailto:info@sitbelluno.it) - PEC: [sit@cert.consorziobimpiave.it](mailto:sit@cert.consorziobimpiave.it)